



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon  
ha pronunciato, ex art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3311/2017 promossa da:

[REDACTED], [REDACTED]

elettivamente domiciliata in [REDACTED] con il  
patrocinio dell'avv. CALLEGHER MARISA,

ATTRICE

contro

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, (C.F. 00884060526)

elettivamente domiciliato in Largo Giuseppe Toniolo, 6 null 00186 Roma,  
con il patrocinio degli avv.ti MORERA UMBERTO e FRANCESCUTTI  
SABRINA PATRIZIA,

CONVENUTA

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna  
udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.



### Ragioni di fatto e di diritto della decisione

In data 14.11.2017 [REDACTED] c. citava in giudizio con udienza chiamata per il giorno 23 marzo 2018 Banca Anton Veneta spa ora Banca Monte dei Paschi di Siena spa, avanti questo Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Nel merito: - a) accertarsi la nullità e/o annullabilità dei tre contratti di finanziamento di cui alla parte narrativa intercorsi tra [REDACTED] e Monte dei Paschi di Siena spa per aver violato le disposizioni di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., e per l'effetto condannarsi Monte dei Paschi di Siena al risarcimento dei danni per l'importo complessivo di € 216.775,37 o quello maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito del procedimento; -b) accertarsi la violazione della normativa antitrust di cui all'art. 101 del Trattato CEE e dell'art. 53 Accordo EEA e, per l'effetto condannarsi Monte dei Paschi di Siena a favore dell'attrice alla rifusione della somma di € 101.879,36 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; - In ogni caso spese e compenso di lite rifiuto"*.

Si costituiva Banca Monte dei Paschi di Siena spa chiedendo il rigetto delle domande attoree.

All'udienza di comparizione del 23.03.2018 le parti chiedevano la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ed il Giudice rinviava la causa all'udienza del 27.09.2018 per l'ammissione delle prove.

Le predette memorie venivano ritualmente scambiate.

All'udienza del 27.09.2018 il Giudice ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 25 ottobre 2019 per discussione *ex art. 281 sexies* c.p.c. con termine fino a venti giorni prima per il deposito di note conclusive.

L'udienza del 25 ottobre '19 veniva rinviata all'udienza odierna in quanto



il difensore di parte attrice aderiva all'astensione dall'udienze proclamata dall'Organismo Congressuale Forense.

Le domande attoree sono manifestamente infondate e vanno rigettate per le ragioni di seguito indicate.

Si osserva preliminarmente che è onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in maniera precisa e non equivoca: onere che non risulta compiutamente assolto da parte attrice che si è limitata a rimandare alle risultanze di una perizia di parte contenente, peraltro, numerosi errori a partire dal considerare la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori fino a voler utilizzare una metodologia alternativa a quella della Banca d'Italia come si vedrà meglio *infra*.

Se la perizia di parte è basata su un criterio di calcolo errato, ossia quello del cumulo di interessi corrispettivi ed i moratori, e detto criterio viene trasfuso nell'atto introduttivo del giudizio, costituisce elemento ostativo alla ammissione di CTU contabile, in quanto la consulenza di parte, siccome errata nel ragionamento adottato, non comporta il venir meno dell'onere probatorio che incombe su parte attrice, pertanto, la CTU contabile, se ammessa, ha valenza meramente esplorativa.

Il controllo sulla usurarietà del tasso di interesse pattuito deve essere effettuato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o, comunque, convenuti, sicché costituisce un errore giuridico dare rilevanza a detti fini a vicende successive e meramente eventuali



come l'inadempimento o l'estinzione anticipata: la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, con la sentenza n. 24675/2017, ha statuito che *“nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”*.

Parte attrice ha avanzato le tante censure sull'operato della BANCA partendo, però, da mere *ipotesi*, non avendo fornito il benché minimo principio di prova: (i) né di essere incorsa in una situazione di morosità (ii) né di estinzione anticipata dei tre rapporti di mutuo dedotti in lite.

Alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate; conseguentemente devono *“ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d'Italia nelle apposite istruzioni”*: il CTP di parte attrice ha utilizzato, ai fini della verifica del TEG, una formula *difforme* da quella indicata dalla BANCA D'ITALIA, ponendo a confronto dati *non omogenei* (in giurisprudenza v. Tribunale di Cremona sentenza n. 339/19, ove confermato che *“la rilevazione dell'usura sulla base di formule matematico-finanziarie differenti da quella della Banca d'Italia non possono essere prese in considerazione, per ragioni di logicità e coerenza sistematica”*).

La nota sentenza della Cassazione n. 350/2013 (spesso mal interpretata  
pagina 6 di 12



come dimostrano le tesi di parte attrice), non afferma il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra loro al fine di verificare il superamento della soglia di usura.

La richiamata pronuncia ha chiarito che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., co.2 , si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo e quindi anche a titolo di interessi moratori”, confermando che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, senza tuttavia affermare affatto che la verifica dell’usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi.

Deve quindi escludersi in radice la possibilità di cumulare gli interessi corrispettivi agli interessi moratori al fine di verificare il superamento del tasso soglia nel rapporto di cui è causa.

Si osserva, infine, per completezza che l’eventuale sfioramento del tasso soglia per effetto della componente moratoria non potrebbe produrre effetti sulla componente corrispettiva.

Invero, in assenza di un’esplicita presa di posizione del legislatore, va tenuto conto della diversa natura e funzione di interessi corrispettivi ed interessi moratori (accessori naturali del contratto e volti a remunerare l’istituto di credito per il capitale accordato nel primo caso; accessori destinati ad operare solo in via eventuale e volti al riconoscimento di una forma di risarcimento del danno in caso di inadempimento del mutuatario nel secondo caso), sicché le conseguenze previste dall’art. 1815, comma 2, cod. civ. vanno limitate alla sola componente moratoria, con l’ulteriore considerazione che nel caso di specie il pagamento di interessi moratori non è stato neppure dedotto.

Errata è anche la doglianza relativa all’effetto anatocistico occulto del  
pagina 7 di 12



piano di ammortamento alla francese.

Per tutta la durata del prestito le rate sono posticipate (pagate alla fine di ciascun periodo – mese, semestre o anno) e costanti nel tempo.

Le rate comprendono una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata per tutti gli  $n$  periodi.

Alla scadenza della prima rata la quota interessi si calcola applicando all'intero debito il tasso concordato nel contratto, mediante l'utilizzo della formula d'interesse semplice (in base alla quale, per definizione, gli interessi sono calcolati solo sul capitale), ricavando poi la quota capitale come differenza tra l'ammontare predeterminato per la rata e la quota interessi.

Dopo la scadenza della prima rata il debito residuo è pari alla differenza tra il debito iniziale e la quota capitale pagata alla prima scadenza.

Su tale debito residuo si calcola la quota interessi della seconda rata, e così via.

È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale.

La suddetta formula matematica viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito. In pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo.

L'utilizzo della formula di capitalizzazione composta per determinare la rata non è strettamente necessario per costruire il piano d'ammortamento.

Predeterminati, infatti, l'importo del prestito e della rata e il tasso applicato, sono calcolati la quota interessi e la durata del prestito, pur sempre



mediante applicazione della formula d'interesse semplice.

Con riferimento al contratto di mutuo stipulato in data 27 novembre 2007 si osserva, poi, che all'articolo 5 la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto di mutuo, avente la funzione di impedire l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia, esclude la possibilità di ravvisare l'usurarietà a titolo originario.

La sanzione prevista dall'art. 1815, 2° comma c.c. colpisce la singola pattuizione che prevede la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni (questi i principi espressi dalla Corte d'Appello di Bologna, Presidente Rel. Roberto Aponte, con la sentenza n. 1355 del 21 maggio 2018).

Sulla supposta manipolazione del tasso Euribor si osserva quanto segue:

siccome la norma dettata dall'art. 2 della L. n. 287/90 è posta a presidio della tutela della correttezza del mercato, la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali, e non ai contratti stipulati con i consumatori a valle di quegli accordi; di modo che già in generale è possibile sostenere che dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.

L'interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità negoziale può essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l'operatore qualificato, vincolato



dall'intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa.

In ogni caso, la nullità del contratto a valle non può affatto darsi scontata ma presuppone che si dia prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva; b) dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale; c) della connessione tra questa ed il contratto a valle.

La Società attrice non ha minimamente dimostrato: a) l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale accertata in sede amministrativa; b) l'appartenenza della BANCA convenuta a tale intesa; c) la connessione della (asserita) manipolazione dei tassi con i singoli contratti dedotti in lite.

*“Nel caso di specie, non si può ritenere che l'onere della prova sia stato soddisfatto attraverso una mera allegazione difensiva priva di riferimenti concreti alla fonte della lamentata condotta anticoncorrenziale. Peraltro, la censura non risulta di fatto riferibile ad un determinato periodo temporale, non potendosi pertanto operare neppure un riscontro circa una eventuale astratta incidenza di tale asserito cartello sul contratto di finanziamento oggetto di causa. Da un'informazione così genericamente tratteggiata, in definitiva, non si può inferire alcuna prova obiettiva che il tasso Euribor sia di per sé calcolato su dati manipolati da un cartello bancario e che pertanto sia stata posta in essere un'intesa ostativa alla libera concorrenza. Peraltro, quand'anche fosse dimostrato che il tasso Euribor sia stato elaborato sulla base di un'intesa anticoncorrenziale, in ogni caso graverebbe sulla parte eccipiente anche l'ulteriore prova che l'odierna convenuta sia stata effettivamente partecipe di tale ipotetica intesa”* così si esprimeva il Tribunale di Velletri nella sentenza di data 14 maggio 2018, n. 1137); tale ragionamento giuridico appare estensibile anche alla presente fattispecie.

Si osserva, infine, che ai fini del superamento del tasso soglia non rileva





alcuna voce di costo relativa all'estinzione anticipata, essendo la penale di estinzione anticipata una spesa di natura straordinaria eventuale (v. Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi, sentenza n. 461 del 20.03.2019).

Le domande attoree sono pertanto manifestamente infondate e vanno integralmente rigettate.

In relazione all'eccezione formulata da parte attrice all'odierna udienza circa il tardivo deposito delle note conclusionali da parte del patrocinio di parte convenuta, si osserva che il termine di giorni 20 stabilito dal Giudice ha natura ordinatoria e non perentoria in conformità con quanto stabilisce l'art. 152 c.p.c.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37/2018, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi, ad eccezione che per una riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria nella quale non sono state espletate prove orali, ma solo dimesse le memorie istruttorie e della fase decisoria a fronte dell'assenza del deposito delle comparse conclusionali.

#### P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande come formulate da parte attrice nei confronti di parte convenuta in quanto infondate;

2) condanna [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a MPS SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in Euro 9.785,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% *ex* DM n. 37/2018;



Sentenza n. 795/2019 pubbl. il 31/10/2019  
RG n. 3311/2017  
Repert. n. 1637/2019 del 04/11/2019

3) visto l'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Così deciso in Pordenone, il 31 ottobre 2019.

Il Giudice

- Dott. Francesco Tonon -

